

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1342)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1970

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e relativi Allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata al Lussemburgo il 21 aprile 1970

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ONOREVOLI SENATORI.

A) Il « *Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee* » è stato firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1970 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità. Per entrare in vigore esso deve venire ratificato dal Parlamento, alla cui approvazione è sottoposto a tale scopo l'unito disegno di legge.

I

Attualmente il bilancio delle Comunità europee viene adottato e controllato secondo le seguenti modalità:

ciascuna Istituzione elabora uno stato di previsione delle proprie spese;

la Commissione delle Comunità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio;

il Consiglio delle Comunità stabilisce un progetto di bilancio;

il progetto di bilancio viene esaminato dal Parlamento europeo che ha il diritto di proporre al Consiglio modifiche in proposito;

il bilancio viene definitivamente stabilito dal solo Consiglio;

il solo Consiglio dà atto dell'esecuzione del bilancio.

Tale procedura risulta dagli articoli 203 e 206 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), 177 e 180 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) nonché dagli articoli 78 e 78-*quinquies* del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Essa si applica al bilancio delle Comunità europee che, conformemente al « Trattato che istituisce un Con-

siglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee » dell'8 aprile 1965, qui appreso denominato Trattato di fusione delle Istituzioni, si sostituisce agli antichi bilanci delle tre Comunità: bilancio amministrativo della CECA, bilancio della CEE, bilancio di funzionamento dell'Euratom.

Una procedura analoga è applicabile per l'adozione e il controllo del bilancio delle ricerche dell'Euratom, il quale non è stato però integrato nel bilancio comune delle Comunità europee dal Trattato di fusione delle Istituzioni.

* * *

Fino ad oggi la procedura sopra ricordata riguardava essenzialmente le spese derivanti dall'applicazione dei Trattati di Parigi e di Roma. Infatti, le entrate destinate a coprire tali spese sono imputate agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione previsti dai Trattati (fatta eccezione per una somma fissata forfettariamente in 18 milioni di unità di conto proveniente dai prelievi sul carbone e sull'acciaio). Le entrate sono coperte mediante contributi nazionali che a loro volta vengono alimentati dalle imposte nazionali per le quali sono competenti i Parlamenti degli Stati membri.

Tale situazione sarà sensibilmente modificata quando, come è stato previsto il 2 dicembre 1969 alla Conferenza dell'Aja dai capi di Stato e di Governo, i contributi degli Stati membri verranno sostituiti da « risorse proprie allo scopo di arrivare alla fine al finanziamento integrale dei bilanci delle Comunità ». Il carattere strettamente comunitario di tali risorse rende necessaria una modifica dei Trattati per aumentare i poteri dell'Assemblea in materia di bilancio, come d'altronde hanno previsto i capi di Stato e di Governo della Conferenza dell'Aja.

* * *

Per concretizzare nei testi tale aumento di poteri dell'Assemblea delle Comunità, è stata seguita la procedura di revisione dei Trattati di Roma e di Parigi, qual è defi-

nita agli articoli 236 del Trattato CEE, 96 del Trattato CECA e 204 del Trattato CEEA: il Consiglio delle Comunità, in base a progetti elaborati dalla Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, ha espresso parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei Rappresentanti degli Stati membri. Quest'ultima, convocata dal Presidente del Consiglio, ha stabilito di comune accordo gli emendamenti ai Trattati e che formano oggetto del Trattato cui si riferisce la presente relazione.

II

Per quanto l'oggetto degli emendamenti da apportare ai Trattati di Roma e di Parigi sia identico, cioè l'aumento in materia di bilancio dei poteri del Parlamento europeo, è tuttavia necessario modificare, sia pure in termini analoghi, ciascuno dei tre Trattati, poichè ciascuna Comunità è rimasta giuridicamente distinta nell'attesa della fusione delle Comunità stesse.

Gli emendamenti previsti vertono sui seguenti punti:

disposizioni relative allo svolgimento della nuova procedura in materia di bilancio (punto 1 qui appresso);

regole concernenti la determinazione del massimale di talune spese (punto 2);

partecipazione dell'Assemblea europea al controllo dell'esecuzione del bilancio (punto 3).

Inoltre, poichè le disposizioni riportate ai punti 1 e 2 saranno applicabili soltanto quando tutte le risorse della Comunità saranno proprie, il progetto di Trattato prevede l'applicazione di disposizioni transitorie (punto 4) durante un periodo di deroga.

Per integrare il bilancio delle ricerche dell'Euratom nel bilancio delle Comunità (punto 5) è stato infine necessario prevedere una modifica del Trattato di fusione delle Istituzioni.

Le disposizioni relative a ciascuna delle materie suddette vengono analizzate qui di seguito.

1. — Per quanto riguarda la procedura in materia di bilancio, il regime definitivo non comporta modificazioni per le prime fasi del regime attuale, cioè:

per l'elaborazione di uno stato di previsione da parte di ciascuna Istituzione;

per il raggruppamento di tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio da parte della Commissione;

per l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio.

Per le fasi successive, invece, sono state apportate sostanziali modifiche alla procedura che in futuro si svolgerà secondo le modalità esposte in appresso.

Occorre comunque premettere che la complessità dei testi è dovuta alla coesistenza, nelle spese della Comunità, di due categorie, la prima relativa alle spese il cui importo deriva obbligatoriamente dai Trattati o dai relativi atti d'applicazione e la seconda comprendente tutte le altre spese il cui importo, in assenza di regole determinanti dei Trattati o degli atti di applicazione, può essere liberamente fissato dalle autorità competenti in materia di bilancio.

Per quanto riguarda quest'ultima categoria di spese, dette non obbligatorie, il Parlamento europeo avrà il diritto di emendare il progetto di bilancio e avrà l'ultima parola in merito, come risulta dal seguito della procedura esposta più avanti. L'altra categoria di spese, cioè quelle derivanti direttamente e obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti di applicazione, può formare oggetto di proposte di modifiche da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio, quale autore principale della regolamentazione comunitaria, si pronuncia su tali proposte, ma deve informare il Parlamento europeo del risultato delle proprie deliberazioni.

Il Parlamento europeo potrà dunque in prima lettura e a maggioranza semplice emendare il progetto di bilancio o proporre modifiche (paragrafi 4 e 5 delle nuove disposizioni che figurano agli articoli 1, 4 e 7 del nuovo Trattato).

A meno che il Parlamento europeo non abbia espressamente o tacitamente approvato il bilancio, quest'ultimo viene ritra-

smesso al Consiglio. Qualora il Consiglio non abbia modificato, entro un termine di quindici giorni, gli emendamenti apportati dal Parlamento europeo ed abbia accettato le proposte di modifica da esso presentate sulle spese obbligatorie, il bilancio si considera definitivamente adottato e il Parlamento europeo ne viene informato (paragrafo 5 delle nuove disposizioni che figurano agli articoli 1, 4 e 7 del nuovo Trattato).

Qualora invece il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti apportati dal Parlamento europeo, il progetto di bilancio viene nuovamente trasmesso a quest'ultimo per una seconda lettura ed il Consiglio gli espone il risultato delle proprie deliberazioni. Qualora il Consiglio non abbia accettato le proposte di modifiche (cioè quelle relative alle spese derivanti obbligatoriamente dal diritto comunitario), il Parlamento europeo verrà informato del risultato delle sue deliberazioni.

Durante tale seconda lettura del Parlamento europeo quest'ultimo delibera, a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti da esso introdotti in prima lettura « e adotta quindi il bilancio » (paragrafo 6 delle nuove disposizioni figuranti agli articoli 1, 4 e 7 del nuovo Trattato). Qualora il Parlamento europeo non deliberi entro un termine di quindici giorni, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Al Presidente del Parlamento europeo spetta il compito di constatare che la procedura in materia di bilancio è stata espletata.

Così in questa « spola » tra le due Istituzioni, il Parlamento europeo ha il diritto di fissare l'ammontare di tutte le spese che non derivano obbligatoriamente dai Trattati o dagli atti d'applicazione:

o che approvi espressamente o tacitamente in prima lettura il progetto di bilancio stabilito dal Consiglio;

o che il Consiglio accolga i suoi emendamenti;

o che approvi espressamente o tacitamente in seconda lettura gli emendamenti

apportati dal Consiglio agli emendamenti da esso stesso introdotti in prima lettura;

o che modifichi definitivamente in seconda lettura gli emendamenti emendati a loro volta dal Consiglio.

Per quanto il Parlamento europeo non possa decidere da solo di apportare modifiche alle voci di bilancio relative a spese derivanti obbligatoriamente dai Trattati, è altrettanto vero che esso ha il diritto di presentare proposte per dette voci e che il Consiglio è tenuto a rendergli conto del risultato del suo esame in merito.

Gioverà aggiungere che tali disposizioni saranno applicate in uno spirito di stretta collaborazione istituzionale, avendo il Consiglio delle Comunità convenuto all'unanimità in una dichiarazione iscritta a processo verbale, che « il Consiglio e il Parlamento europeo dovranno adottare di comune accordo tutte le misure atte a garantire a tutti i livelli una stretta collaborazione tra le due Istituzioni per quanto riguarda la procedura di bilancio, in particolare mediante la presenza presso il Parlamento europeo, durante le discussioni sul progetto di bilancio, del Presidente in carica o di un altro membro del Consiglio ».

Tale spirito di stretta collaborazione istituzionale si estenderà anzi a tutti i lavori comunitari aventi un'incidenza finanziaria, avendo il Consiglio deciso altresì di iscrivere a processo verbale la seguente risoluzione:

« Per fornire all'Assemblea europea tutti gli elementi utili ad esprimere il suo parere sugli atti comunitari aventi una incidenza finanziaria, il Consiglio invita la Commissione ad allegare alle proposte che esso trasmetterà all'Assemblea le valutazioni relative all'incidenza finanziaria di tali atti. Il Consiglio si impegna a mantenere con l'Assemblea la più stretta collaborazione nell'esame di tali atti e ad illustrarle i motivi che lo abbiano eventualmente indotto a discostarsi dai pareri dell'Assemblea ».

2. — Le disposizioni previste comportano d'altro canto misure destinate a limitare l'aumento annuo delle spese comunitarie per

le voci il cui ammontare, mancando disposizioni legislative o regolamentari, può essere liberamente valutato e fissato dalle autorità competenti in materia di bilancio (paragrafo 8 degli articoli 1, 4 e 7 del nuovo Trattato).

A tale scopo, ogni anno la Commissione, previa consultazione del Comitato di politica congiunturale e del Comitato di politica di bilancio (composti di rappresentanti dei Governi e della Commissione) constata il tasso massimo che costituisce il limite entro il quale le spese potranno essere aumentate rispetto all'esercizio precedente. Tale tasso risulta dall'evoluzione del prodotto nazionale lordo e dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri nonché dall'evoluzione del costo della vita.

Le istituzioni devono rispettare tale tasso per tutta la procedura di bilancio. Tuttavia, e sempre per dare al Parlamento europeo maggiori responsabilità in materia di bilancio, sono previste due deroghe, una delle quali ha lo scopo di conservargli il diritto di disporre in ogni caso di un certo potere di emendamento. In effetti, anche se la Commissione o il Consiglio avessero utilizzato, prima dell'intervento dell'Assemblea, più di metà di detto tasso, quest'ultima disporrà tuttavia del diritto di aumentare il bilancio nel limite della metà del tasso massimo. Supponendo, ad esempio, che per un dato anno il tasso massimo constatato dalla Commissione europea sia del 6 per cento e che il Consiglio abbia già adottato emendamenti al bilancio rappresentanti un aumento superiore al 3 per cento (ad esempio 4 per cento) del bilancio dell'esercizio precedente, il diritto d'aumento a disposizione dell'Assemblea non è limitato al 2 per cento (6 meno 4) ma è in ogni caso del 3 per cento, percentuale pari alla metà del tasso del 6 per cento adottato come ipotesi dalla Commissione per l'anno in corso. La seconda di tali eccezioni deriva dal fatto che il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, di comune accordo, fissare un nuovo tasso più elevato del tasso massimo inizialmente constatato dalla Commissione, qualora una delle Istituzioni suddette o la Commissione stessa ritengano che le attività della Comunità esigono tale aumento.

3. — Secondo il Trattato allegato, sarà modificato un altro importante articolo dei Trattati di Parigi e di Roma. Infatti, l'Assemblea sarà ormai strettamente associata al controllo dell'esecuzione del bilancio, essendo proposto che in avvenire essa sia, come il Consiglio, competente a dare atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio (articoli 3, 6 e 9 del nuovo Trattato).

4. — Benchè nei prossimi anni una parte rilevante delle risorse delle Comunità debba ancora provenire dagli Stati membri, nuove disposizioni hanno lo scopo di rafforzare i poteri dell'Assemblea durante il periodo di deroga, vale a dire per gli esercizi anteriori al bilancio del 1975.

Durante tale periodo il Consiglio non potrà respingere una proposta di modifica del bilancio emanante dall'Assemblea europea se non con votazione a maggioranza, con votazione negativa dunque, in mancanza della quale la proposta stessa sarà considerata accettata dal Consiglio, mentre attualmente per l'adozione delle proposte di modifica dell'Assemblea occorre l'approvazione formale del Consiglio. Tale disposizione interverrà ogni volta che la nuova spesa non comporterà un aumento dell'ammontare totale del bilancio di una istituzione, segnatamente per essere stata compensata con economie in altri capitoli. Se però una proposta di modifica dell'Assemblea comporta l'aumento dell'ammontare globale delle spese di una istituzione, la votazione del Consiglio verte sull'approvazione della proposta stessa. Se respinge una proposta di modifica o non approva una proposta del genere, il Consiglio può mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio da esso stabilito oppure fissarne uno diverso.

Inoltre il Consiglio, con una dichiarazione unanime iscritta a processo verbale, si è impegnato a non modificare durante detto periodo di deroga lo stato di previsione delle spese dell'Assemblea e a lasciar dunque a questa ultima piena libertà di pronunciarsi, nel rispetto dei testi in vigore, sul proprio bilancio.

5. — Il Trattato di cui trattasi non prevede solo emendamenti dei Trattati di Parigi e di Roma, ma contiene anche una modifica del Trattato di fusione delle Istituzioni.

Tale Trattato prevedeva in particolare la fusione dell'Alta Autorità della CECA, della Commissione della CEE e della Commissione dell'Euratom, con la necessaria conseguenza di una fusione dei bilanci amministrativi delle Comunità. Però il bilancio delle ricerche della CEEA, dato il carattere specifico delle spese che copre, era stato tenuto distinto dal bilancio delle Comunità.

Ora, il Consiglio ha ritenuto che tutte le spese comunitarie debbano essere coperte dalle risorse proprie delle Comunità e che pertanto il bilancio delle ricerche della CEEA debba in avvenire essere integrato nel bilancio delle Comunità e soggetto alle medesime regole di procedura. A tale scopo il Trattato sottoposto alla ratifica del Parlamento prevede appunto la modifica dell'articolo 20 del Trattato di fusione delle Istituzioni (articolo 10 del nuovo Trattato).

III

Il Consiglio delle Comunità europee ha infine adottato il 22 aprile 1970 la seguente dichiarazione:

« 1. — All'atto della firma del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, il Consiglio ha preso atto con attenzione dei punti di vista espressi dal Parlamento europeo, comunicatigli con le Risoluzioni del 10 dicembre 1969, 3 febbraio ed 11 marzo 1970 e con un promemoria del 19 aprile 1970.

2. — La Commissione ha quindi comunicato al Consiglio la propria intenzione di presentare proposte in materia, dopo che tutti gli Stati membri avranno ratificato il Trattato firmato il 20 aprile ed al più tardi entro un termine di due anni.

3. — Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 236 del Trattato, esaminerà tali proposte alla luce delle discussioni intervenute in seno ai Parlamenti degli Stati membri, della evoluzione della situazione europea e dei problemi istituzionali connessi con l'ampliamento della Comunità ».

* * *

B) Il problema dell'attribuzione di risorse dirette alla Comunità si è già posto al momento della stesura del Trattato. A differenza del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i Trattati di Roma prevedevano che i bilanci della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica fossero alimentati unicamente mediante contributi dal bilancio degli Stati membri. Tuttavia l'articolo 201 del Trattato CEE (173 CEEA) istituiva una procedura affinché tali contributi, in base a norme semplificate rispetto a quelle richieste da una revisione del Trattato, potessero essere sostituiti da « risorse proprie », prevedendo che fra tali risorse proprie potrebbe figurare il gettito della tariffa doganale comune.

In seguito, contemporaneamente all'adozione dei primi Regolamenti relativi alla politica agricola comune, il Consiglio adottava il Regolamento n. 25 (del 4 aprile 1962, GUCE del 20 aprile 1962, pag. 991/62) relativo al finanziamento di tale politica, il quale prevedeva che nella fase del mercato unico le conseguenze finanziarie della politica agricola incomberebbero interamente alla Comunità e che la procedura prevista all'articolo 201, per quanto riguarda i prelievi, sarebbe iniziata in tempo utile (articolo 2).

Una prima proposta della Commissione in questo senso, presentata nel marzo 1965, non ebbe seguito. Ma durante la 185ª sessione tenutasi il 4-12 maggio 1966, il Consiglio mentre si pronunciava in merito al Regolamento n. 130/66 che stabiliva le norme relative al finanziamento agricolo (GU del 21 settembre 1966), sino al termine del periodo transitorio, conveniva che l'articolo 2 del Regolamento n. 25 sarebbe posto

in applicazione per la fine del periodo transitorio. Finalmente la Commissione trasmetteva, il 16 luglio 1969, una proposta al Consiglio in merito alla quale il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale emettevano i loro pareri rispettivamente il 10 dicembre ed il 27 novembre 1969 (GUCE C/2/13 dell'8 gennaio 1970 e C 19/23 del 13 febbraio 1970).

Questi sono i precedenti della « *Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità* », che gli Stati membri sono invitati ad adottare in conformità delle loro rispettive norme costituzionali, in base all'articolo 201 del Trattato CEE.

Per emanare le norme necessarie ad attuare, sul piano interno, le disposizioni della Decisione, appare indispensabile conferire delega al Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, affinché esso sia autorizzato a provvedervi con decreti aventi forza di legge, in quanto sia le disposizioni del Trattato del 22 aprile 1970 — di cui al precedente punto A) — sia, e più ancora, quelle contenute nella Decisione di cui trattasi, mirano a disciplinare materie talmente complesse ed elaborate nel campo finanziario, tributario, doganale, agricolo, eccetera (per giunta estendentisi ed evolvendosi su di un arco di tempo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974), che sarebbe stato assai malagevole e talvolta persino impossibile tentare di disciplinarle sin da ora mediante l'inserzione di apposite norme nel testo del disegno di legge di ratifica.

I

Significato della Decisione e procedura dell'articolo 201 del Trattato CEE (173 CEEA)

È superfluo insistere sull'importanza di tale Decisione. Consentendole di procurarsi direttamente, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate necessarie al finanziamento delle sue spese, la Decisione rafforza i poteri della Comunità, la quale cessa di dipendere dai contributi degli Stati membri. Oltre alle disposizioni dell'articolo 1 della

Decisione, si osserverà infatti che nel sistema prospettato, la recente introduzione delle risorse proprie è intesa (articolo 5 della Decisione) a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte al bilancio delle Comunità (di cui una nuova definizione è data dall'articolo 10 del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee) e, per altro verso, sostituisce integralmente in linea di massima, a decorrere dal 1° gennaio 1975, il precedente sistema dei contributi degli Stati membri (Decisione, articolo 4, paragrafo 1, primo comma).

Si comprende quindi, dato il carattere strettamente comunitario delle nuove entrate, che simultaneamente sia attribuito al Parlamento europeo il potere di pronunciarsi in merito al bilancio comunitario. Ciò forma oggetto del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato il 22 aprile 1970, di cui al precedente punto A) della presente relazione.

Lo stesso giorno il Consiglio ha del pari adottato il Regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune, che disciplina per il futuro le operazioni del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Infine, sempre lo stesso giorno, sono stati adottati un Regolamento relativo a disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola, destinato a garantire tale finanziamento per il periodo compreso tra lo spirare dei testi precedentemente applicabili e l'entrata in vigore del nuovo sistema, nonché vari altri testi relativi a questo nuovo sistema.

Trattandosi di una Decisione che modifica il sistema di finanziamento delle Comunità contemplato nel Trattato o che sottrae agli Stati membri il potere di decisione in materia di entrate della Comunità, si comprende come, senza riprendere la procedura di revisione del Trattato (articolo 236

CEE - 204 CEEA) l'articolo 201 CEE, terzo comma, (articolo 173, terzo comma CEEA) abbia previsto forme particolari: un intervento delle Istituzioni è abbinato ad una adozione da parte degli Stati membri « in conformità delle loro rispettive norme costituzionali ». L'articolo 7 della Decisione contiene disposizioni relative al compimento di tali procedure, nonché, al terzo comma, all'entrata in vigore simultanea della Decisione e del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati. Si noterà inoltre che questa data di entrata in vigore è anche quella del Regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune (ultimo articolo di questo Regolamento).

II

Le risorse proprie

Le risorse proprie di cui la Decisione prevede la devoluzione alla Comunità sono di tre tipi: prelievi agricoli, dazi della tariffa doganale comune ed una parte delle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) (Decisione, articolo 2, primo comma e articolo 4, paragrafo 1, secondo comma). Inoltre, la Decisione prevede l'eventualità della devoluzione di altre risorse proprie, vale a dire dei « tributi che saranno istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni » dei Trattati; per questi tributi però, qualora si desideri devolverli alla Comunità, si dovrà ricorrere nuovamente alla procedura prevista all'articolo 201 CEE (173 CEEA) (Decisione, articolo 2, secondo comma).

Non è il caso di insistere sulla definizione data a proposito delle prime due di tali entrate (vedi articolo 2, primo comma della Decisione). Si tratta di entrate già attualmente percepite dagli Stati membri, le une direttamente connesse alla politica agricola comune, le altre in applicazione della tariffa doganale comune. Basti osservare che, ad eccezione del « contributo zucchero », trattasi di dazi previsti per gli scambi con i Paesi non membri. Si noterà del pari l'uso nel testo dell'espressione « prelievi (o dirit-

ti) ... fissati o da fissare » che consente di destinare automaticamente al bilancio delle Comunità i diritti della stessa natura che saranno successivamente istituiti.

Invece, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si tratta di un'entrata che non esiste ancora, per lo meno in alcuni Stati membri (fra cui l'Italia), e la cui base imponibile comune deve formare oggetto di decisioni che il Consiglio dovrà adottare. Si osserverà peraltro che la devoluzione dell'IVA al bilancio comunitario non potrà superare l'1 per cento della base imponibile di quest'imposta, determinata in modo uniforme (Decisione, articolo 4, paragrafo 1, secondo comma). Qualora le condizioni di quest'armonizzazione non fossero soddisfatte al 1° gennaio 1975, la Decisione ha previsto, a titolo provvisorio, le necessarie modalità di transizione. Se il ritardo è comune ad una minoranza di Stati membri, gli stessi, in attesa che intervenga la percezione dell'IVA, verseranno un contributo diretto determinato in funzione della quota del loro prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri (Decisione, articolo 4, paragrafo 2); se il ritardo è più generale, tutti gli Stati membri, in luogo dell'IVA, verseranno un contributo diretto, calcolato ugualmente in funzione del loro prodotto nazionale lordo (Decisione, articolo 4, paragrafo 3).

Si osserva infine che, mentre per le prime due entrate (prelievi e dazi doganali) la rispettiva devoluzione — con riserva di alcune modalità indicate al paragrafo seguente — prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 — sempre che a tale data sia conclusa la procedura prevista all'articolo 201 — l'imposta sul valore aggiunto diverrà un'entrata comunitaria soltanto il 1° gennaio 1975 (Decisione, articolo 2, primo comma e 4, paragrafo 1, secondo comma).

III

Carattere progressivo dell'applicazione della Decisione

Sia in considerazione del fatto che non esiste ancora una base imponibile uniforme dell'IVA, sia per evitare che una devo-

luzione immediata di tutte le risorse proprie modifichi troppo rapidamente l'onere dei vari Stati membri, la Decisione si applicherà solo in modo progressivo: è già stato segnalato che i prelievi ed i dazi doganali, da un lato, e le entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, dall'altro, diverranno risorse comunitarie rispettivamente il 1° gennaio 1971 e il 1° gennaio 1975; tuttavia la loro devoluzione prenderà effetto a decorrere da tali date in base a diverse modalità.

Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1974, mentre i prelievi agricoli spettano integralmente alla Comunità, i dazi doganali sono devoluti alla Comunità in maniera progressiva dal 1° gennaio 1971, secondo regole inscritte all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, poichè le somme così devolute non consentono di finanziare integralmente il bilancio comunitario, il resto verrà corrisposto mediante contributi degli Stati membri ripartiti secondo un criterio speciale definito all'articolo 3, paragrafo 2.

Le modalità relative alla progressiva devoluzione dei prelievi e dei dazi doganali sono invece le seguenti.

Il 1° gennaio 1971 i prelievi sono assegnati al bilancio (Decisione, articolo 3, paragrafo 1, primo comma). La devoluzione dei dazi doganali viene operata progressivamente a decorrere dalla stessa data (Decisione, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma). A tal fine, la Decisione prevede uno scaglionamento basato sull'idea che gli Stati membri versano nel 1971, oltre ai prelievi, la differenza tra il 50 per cento della somma dei prelievi e dei dazi doganali e gli stessi prelievi. Lo stesso avviene nel 1972, ma la percentuale passa al 62,5 per cento, nel 1973 al 75 per cento, nel 1974 all'87,5 per cento e nel 1975 al 100 per cento (Decisione, articolo 3, paragrafo 1, terzo e quarto comma). In altre parole, finchè l'importo dei prelievi riscossi da uno Stato membro supera l'indicata percentuale della somma dei prelievi e dei dazi doganali che esso riscuote, detto Stato membro non versa alla Comunità dazi doganali (senza pertanto ricevere in ritorno la parte dei prelievi che supera tale percentuale). Da parziale e addirittura inesistente nel 1971 e negli anni successivi la de-

voluzione alla Comunità dei dazi doganali si accelera quanto più ci si avvicina al 1975. Nel 1975, con ogni probabilità, i dazi doganali ed i prelievi — ad eccezione del 10 per cento dei prelievi e dei dazi doganali, corrisposto agli Stati membri a titolo di rimborso per le spese di esazione (Decisione, articolo 3, paragrafo 1, quinto comma) — sono interamente devoluti alla Comunità.

Tuttavia, anche durante questo periodo e per evitare storni troppo vistosi nell'attuale sistema dei contributi a danno di taluni Stati membri, la variazione da un anno rispetto all'altro della percentuale di ciascuno di essi nella copertura delle spese previste al bilancio delle Comunità non può superare l'1 per cento verso l'alto e l'1,5 per cento verso il basso (Decisione, articolo 3, paragrafo 3, primo comma). Qualora fosse raggiunto tale limite, lo scoperto verrebbe suddiviso fra gli altri Stati secondo i criteri speciali di ripartizione stabiliti per i contributi (Decisione, articolo 3, paragrafo 3, terzo comma). Sono inoltre precisate le spese che vengono prese in considerazione per il calcolo delle suddette percentuali di variazione (Decisione, articolo 3, paragrafo 3, secondo comma) nonchè le condizioni relative al finanziamento dei programmi complementari che possono essere previsti nel quadro di programmi di ricerche della CEEA (Decisione, articolo 3, paragrafo 4) ed il finanziamento di talune spese anteriori al 1971, però riportate (Decisione, articolo 3, paragrafo 5).

Successivamente al 1° gennaio 1975, oltre alla devoluzione delle entrate provenienti dall'IVA come risorsa propria, si osserverà che non si dovrebbe più far ricorso a contributi degli Stati membri (con una eccezione per il caso di un eventuale ritardo nell'applicazione dell'IVA, caso già precedentemente segnalato e previsto dalla Decisione, articolo 4, paragrafo 2 e 3). Tenendo conto del gettito che i prelievi e i dazi doganali devono assicurare, le istanze comunitarie stabiliscono ogni anno, nell'ambito della procedura di bilancio l'aliquota da applicare alla base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto (al massimo l'1 per cento della base imponibile comune) necessaria affinché il bilancio sia in

equilibrio (Decisione, articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase). Tuttavia, sempre allo scopo di evitare uno spostamento troppo grande dell'onere di uno Stato membro, la variazione da un anno all'altro della percentuale dell'onere di ciascuno di tali Stati, durante gli anni 1975, 1976 e 1977 non può superare il 2 per cento; qualora si superasse tale percentuale, interverrebbe un ridimensionamento (Decisione, articolo 4, paragrafo 1, terzo comma). Altre disposizioni concernono i riporti di stanziamenti (Decisione, articolo 4, paragrafo 5) ed il finanziamento dei programmi complementari Euratom (Decisione, articolo 4, paragrafo 6).

IV

Modalità d'applicazione

Le risorse proprie non saranno incamerate direttamente dalle Comunità, ma sa-

ranno gli Stati membri che le riscuoteranno per metterle a disposizione della Comunità (Decisione, articolo 6, paragrafo 1). Al Consiglio è attribuita la competenza di adottare, oltre alle misure di applicazione necessarie per porre tali risorse a disposizione della Comunità, alcune disposizioni relative, sia al controllo dell'esazione che all'applicazione degli articoli 3 e 4 della Decisione (Decisione, articolo 6, paragrafo 2).

L'importo e l'imputazione dei fondi occorrenti per far fronte agli obblighi sopra descritti verranno precisati, ove occorra, nel testo di ogni singolo decreto delegato. Si rammenta, al riguardo, che — salvo la naturale evoluzione economica e finanziaria della Comunità — non si tratta di prevedere nuove spese a carico del bilancio dello Stato, giacchè il complesso delle norme illustrate dalla presente relazione mira a trasformare gradualmente gli attuali contributi degli Stati membri in risorse proprie della Comunità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e relativi Allegati, stipulato al Lussemburgo il 22 aprile 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 del Trattato stesso.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della Decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata al Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel Trattato di cui all'articolo 1 e le disposizioni della Decisione di cui al presente articolo.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:

a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1 e della Decisione di cui al presente articolo;

b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune.

ALLEGATO

TRATTATO CHE MODIFICA TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO
DEI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E DEL TRATTATO
CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE E DOCUMENTI ALLEGATI

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

VISTO l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

VISTO l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

VISTO l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSIDERANDO che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalità delle loro spese;

CONSIDERANDO che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti all'Assemblea in materia di bilancio;

RISOLUTI ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunità:

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S.E. Pierre HARMEL, *Ministro degli affari esteri*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S.E. Walter SCHEEL, *Ministro degli affari esteri*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S.E. Maurice SCHUMANN, *Ministro degli affari esteri*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S.E. Aldo MORO, *Ministro degli affari esteri*;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S.E. Gaston THORN, *Ministro degli affari esteri e del commercio estero*;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S.E. H. J. de KOSTER, *Segretario di Stato agli affari esteri*;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

CAPO I

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 1

L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Articolo 78

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. L'Alta autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno a più emendamenti adottati dalla Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea constata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

L'Alta autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

10. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 ».

Articolo 2

Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:

« Articolo 78-A

Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. L'Alta autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio constata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

8. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta autorità, di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dello articolo 49. »

Articolo 3

L'ultimo comma dell'articolo 78 *quinquies* del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. È dato atto all'Alta autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »

CAPO II

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Articolo 4

L'articolo 203 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Articolo 203

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a questa ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »

Articolo 5

Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato dalle disposizioni seguenti:

« Articolo 203-bis

Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 203:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio constata che il bilancio è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. »

Articolo 6

L'ultimo comma dell'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. È dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Articolo 7

L'articolo 177 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo 177*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamento o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modi-

ficare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione ad essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti di suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».

Articolo 8

Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è completato dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo 177-bis* »

Per i bilanci degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 177:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposte di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio constata che il bilancio è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».

Articolo 9

L'ultimo comma dell'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. È dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA' EUROPEE

Articolo 10

Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« 1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunità Economica Europea, nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

Qualora il presente Trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.

Articolo 13

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsiebzig

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentosettanta

Gedaan te Luxemburg, de tweëntwintigste april negentienhonderdzeventig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

PIERRE HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

WALTER SCHEEL

Pour le Président de la République française

MAURICE SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana

ALDO MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

GASTON THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

H.J. DE KOSTER

DOCUMENTI ALLEGATI

(ISCRIZIONE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO)

A. RISOLUZIONI

1. *Risoluzione relativa alla sezione del bilancio dell'Assemblea per il periodo di cui all'articolo 78 A del Trattato CECA, all'articolo 203-bis del Trattato CEE e all'articolo 277-bis del Trattato CEEA.*

« Il Consiglio si impegna a non modificare lo stato di previsione delle spese dell'Assemblea. Resta inteso che questo impegno è valido solamente a condizione che tale stato di previsione non arrechi pregiudizio alle disposizioni comunitarie, segnatamente per quanto riguarda lo Statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti, nonché la sede delle Istituzioni ».

2. *Risoluzione relativa agli atti comunitari aventi un'incidenza finanziaria ed alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea*

« Per fornire all'Assemblea tutti gli elementi utili od esprimere il proprio parere sugli atti comunitari aventi un'incidenza finanziaria, il Consiglio invita la Commissione ad allegare alle proposte che esso trasmetterà all'Assemblea le valutazioni relative all'incidenza finanziaria di tali atti.

Il Consiglio si impegna a mantenere con l'Assemblea la più stretta collaborazione nell'esame di tali atti e ad illustrarle i motivi che lo abbiano eventualmente indotto a discostarsi dai suoi pareri ».

3. *Risoluzione relativa alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea nell'ambito della procedura di bilancio*

« Il Consiglio e l'Assemblea dovranno adottare di comune accordo tutte le misure atte a garantire a tutti i livelli una stretta collaborazione tra le due Istituzioni per quanto riguarda la procedura di bilancio, in particolare mediante la presenza presso l'Assemblea, durante le discussioni sul progetto di bilancio, del Presidente in carica o di un altro membro del Consiglio ».

B. DICHIARAZIONI

1. *A paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 78 del Trattato CECA, dell'articolo 203 del Trattato CEE e dell'articolo 277 del Trattato CEEA.*

« Il Consiglio, nell'adottare tali disposizioni si è basato sulla classificazione delle spese di bilancio risultanti dall'elenco elaborato dalla Presidenza in data 3 febbraio 1970, pur riconoscendo che tale classificazione può essere soggetta a variazioni in base alle esigenze di funzionamento delle Comunità ».

2. *A paragrafo 8, secondo comma degli stessi articoli*

« Il Consiglio muove dal principio che il metodo di calcolo che la Commissione delle Comunità Europee dovrà mettere a punto per stabilire i valori di riferimento resterà invariato ».

3. *A paragrafo 7 dell'articolo 78 A del Trattato CECA, dell'articolo 203-bis del trattato CEE e dell'articolo 277-bis del Trattato CEEA.*

« Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che l'Assemblea non può, con proposte di modificazione comportanti una diminuzione delle spese, mettere in causa gli atti adottati a norma dei Trattati ».

4. *Dichiarazione del Consiglio*

a) All'atto della firma del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, il Consiglio ha preso atto con attenzione dei punti di vista espressi dal Parlamento Europeo, comunicatigli con le risoluzioni del 10 dicembre 1969, 3 febbraio ed 11 marzo 1970 e con un promemoria del 19 aprile 1970.

b) La Commissione ha quindi comunicato al Consiglio la propria intenzione di presentare proposte in materia, dopo che tutti gli Stati membri avranno ratificato il Trattato firmato il 22 aprile ed al più tardi entro un termine di due anni.

c) Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 236 del Trattato, esaminerà tali proposte alla luce delle discussioni intervenute in seno ai Parlamenti degli Stati membri, della evoluzione della situazione europea e dei problemi istituzionali connessi con l'allargamento della Comunità.

ALLEGATO

DECISIONE DEL 21 APRILE 1970
RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI
MEMBRI CON RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 201,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare lo
articolo 173,

VISTA la proposta della Commissione,

VISTO il parere del Parlamento Europeo,

VISTO il parere del Comitato Economico e Sociale,

CONSIDERANDO che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità può essere realizzata soltanto progressivamente;

CONSIDERANDO che l'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunità e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli;

CONSIDERANDO che l'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevede espressamente, fra le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima;

CONSIDERANDO che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunità delle entrate provenienti dai dazi doganali; che è opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale;

CONSIDERANDO che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunità entrate fiscali di cui le più appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri,

HA STABILITO le presenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti:

a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i Paesi

(1) G. U. n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 991/62.

non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati « prelievi agricoli »;

b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i Paesi non membri, in appresso denominati « dazi doganali »;

costituiscono, alle condizioni di cui all'articolo 3, risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o dell'articolo 173 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica sia stata ultimata.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente iscritte nel bilancio delle Comunità.

A decorrere dalla stessa data, le entrate provenienti dai dazi doganali sono progressivamente iscritte nel bilancio delle Comunità.

L'importo dei dazi doganali devoluti ciascun anno alle Comunità da ciascuno Stato membro è pari alla differenza tra un importo di riferimento e l'importo dei prelievi agricoli devoluti alle Comunità conformemente al primo comma. Se tale differenza è negativa, lo Stato membro interessato non dovrà versare dazi doganali, né le Comunità dovranno restituire prelievi agricoli.

L'importo di riferimento di cui al terzo comma è pari:

- nel 1971 al 50%;
- nel 1972 al 62,50%;
- nel 1973 al 75%;
- nel 1974 all'87,40%;
- a decorrere dal 1° gennaio 1975 al 100%;

dell'importo totale dei prelievi agricoli e dei dazi doganali riscossi da ciascun Stato membro.

Le Comunità rimborsano a ciascun Stato membro il 10% degli importi versati, conformemente ai commi precedenti, a titolo di spese di riscossione.

2. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, i contributi finanziari degli Stati membri necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità sono ripartiti secondo il seguente criterio:

— Belgio	6,8
— Germania	32,9
— Francia	32,6
— Italia	20,2
— Lussemburgo	0,2
— Paesi Bassi	7,3

3. Tuttavia, durante lo stesso periodo, la variazione da un anno all'altro della parte relativa a ciascuno Stato membro nell'insieme degli importi versati conformemente ai paragrafi 1 e 2, non potrà superare l'1 per cento nel senso dell'aumento e l'1,5 per cento nel senso della riduzione, purché tali importi siano presi in considerazione nell'ambito del secondo comma. Per l'anno 1971 sono presi come riferimento, per l'applicazione di tale regola, i contributi finanziari di ciascuno Stato membro

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'insieme dei bilanci del 1970, nella misura in cui tali bilanci sono presi in considerazione nel quadro del secondo comma.

Per l'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione, per ciascun esercizio, i seguenti elementi:

a) le spese inerenti agli stanziamenti di pagamenti decisi per l'esercizio in causa a titolo del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'Energia Atomica, eccettuate le spese relative ai programmi complementari;

b) le spese inerenti agli stanziamenti del Fondo Sociale europeo;

c) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia le spese inerenti agli stanziamenti sia della sezione garanzia che della sezione orientamento eccettuati gli stanziamenti iscritti o reiscritti per periodi di contabilizzazione anteriori all'esercizio considerato. Per l'anno di riferimento 1970, tali spese sono:

— per la sezione garanzia, quelle previste all'articolo 8 del Regolamento del Consiglio del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune,

— per la sezione orientamento, un importo di 285 milioni di unità di conto ripartito secondo il criterio previsto all'articolo 7 del medesimo Regolamento,

restando inteso che per il calcolo della parte relativa alla Germania è presa come criterio di riferimento una percentuale del 31,5 per cento;

d) le altre spese inerenti agli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità.

Se l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo ad uno o più Stati membri provoca uno scoperto nel bilancio delle Comunità, l'importo di tale scoperto sarà ripartito per l'anno considerato tra gli altri Stati membri nei limiti di variazione di cui al primo comma e secondo il criterio di contribuzione fissato al paragrafo 2. Se necessario, l'operazione è ripetuta.

4. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli stanziamenti iscritti in un bilancio anteriore all'esercizio 1971, e riportati o reiscritti in un bilancio successivo sono finanziati con contributi finanziari degli Stati membri, secondo i criteri di ripartizione applicabili per la loro prima iscrizione.

Agli stanziamenti della sezione orientamento che, pur essendo iscritti per la prima volta nel bilancio 1971, si riferiscono a periodi di contabilizzazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia precedenti al 1° gennaio 1971, si applica il criterio di ripartizione relativo a tali periodi.

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975, il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

Tali risorse comprendono quelle di cui all'articolo 2 nonché quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione di un tasso che non può superare l'1 per cento ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri, secondo norme comunitarie. Tale tasso è fissato nell'ambito della procedura di bilancio. Tuttavia, se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato stabilito, il tasso precedentemente fissato resta applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo tasso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 la variazione da un anno all'altro della parte relativa di ciascuno Stato membro rispetto all'anno precedente non può superare il 2 per cento. Se tale percentuale è superata, gli adattamenti necessari formano oggetto, entro tale limite di variazione, di compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati, proporzionalmente alla quota apportata da ciascuno di essi nelle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, ma soltanto in tre almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro che non applica ancora la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri; il saldo del bilancio è coperto con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tra Stati membri almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

5. A decorrere dall'applicazione completa del paragrafo 1, secondo comma, l'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

6. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 5

Le entrate di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità conformemente all'articolo 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.

Articolo 6

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Salvo la verifica dei conti prevista all'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è salvo i controlli organizzati ai sensi dell'articolo 209, lettera c) di tale Trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4.

Articolo 7

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione della ultima delle notifiche di cui al secondo comma. Tuttavia, se gli strumenti di ratifica previsti all'articolo 12 del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, non sono stati depositati entro tale data da tutti gli Stati membri, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo di tali strumenti di ratifica.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970

Per il Consiglio
IL PRESIDENTE
f.to P. HARMEL

Copia certificata conforme
Il Segretario Generale
f.to CALMES